

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 139

del 25/11/2021

OGGETTO: Approvazione assestamento di Bilancio 2021_2023 annualità 2021 e aggiornamento del Piano programma 2021/2023 annualità 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

SILVETTI Daniele	- Presidente
PAOLUCCI Mario	- Vice Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vice Presidente
CIRCELLI Giacomo	- Membro
CICCARELLI Anna Maria	- “
DONNINELLI David	- “
ROLDI Roberto	- “
TEMPERINI Valerio	- “

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) di apportare la variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 e 2022 provvedendo ad effettuare la variazione in Uscita agli stanziamenti di competenza degli interventi, così come indicato nei prospetti contabili allegati;
- 2) di approvare gli allegati qui di seguito richiamati che divengono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Bilancio di Previsione assestato per l'annualità 2021 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;
 - Proposta variazione di bilancio e di cassa (*allegato 1*);
 - Variazione bilancio per il tesoriere (*allegato 2*);
 - Equilibri di bilancio (*allegato 3*);di dare altresì atto:
- 3) che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;
- 4) che il bilancio 2021/2023 mantiene la coerenza con l'obiettivo programmatico del pareggio del bilancio;
- 5) che il Piano Programma 2021/2023 viene aggiornato solo sulla parte numerica riferita alle succitate variazioni di entrata e spesa mentre rimane invariato per quanto attiene alla parte descrittiva;
- 6) di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2° del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, del permanere degli equilibri generali di Bilancio anno 2021;

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con Delibera di Giunta Regione Marche n.1675 del 30/12/2020 la Regione Marche ha approvato il proprio Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023 e la ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli, prevedendo, tra gli altri, anche lo stanziamento iniziale di parte corrente per le Aree protette pari a €1.600.000,00 a copertura delle spese correnti delle aree protette regionali;

che con delibera di Giunta regionale n.1001 del 11/08/2021 ai sensi della L.R.15/1994 sono stati approvati, per l'anno 2021, gli ulteriori criteri di riparto e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi per lo svolgimento delle attività e la gestione delle Aree naturali protette;

Preso atto che con Decreto del dirigente P.F. n.233 del 03/09/2021 per l'Ente Parco Regionale del Conero è stato assegnato un acconto di €490.051,17 a copertura di parte delle spese incomprimibili e parte delle spese funzionali;

che alla data odierna non è stato ancora liquidato il contributo sopra detto;

Considerato che per le vie brevi, come per gli anni precedenti, è stato comunicato che in fase di assestamento del bilancio regionale è previsto un ulteriore finanziamento per le Aree protette regionali di €200.000,00 circa;

Dato che con DDPF n.260 del 7 ottobre 2021 Regione Marche sono stati assegnati i fondi all'Ente Parco Regionale del Conero per gli investimenti anno 2021 per un totale complessivo di €54.216,43;

Dato che:

con delibera di Consiglio Direttivo n. 82 del 15/07/2021 avente per oggetto "*Approvazione Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021*" l'Ente Parco del Conero ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e il relativo Piano programma;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 83 del 15/07/2021 avente per oggetto "*Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011*" è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di parte contabile;

con delibera di Consigli Direttivo n. 31 del 22/04/2021 avente per oggetto "*Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2020 e relazione accompagnatoria dei prospetti di riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale*" è stato approvato il conto consuntivo anno 2020;

Visto l'art. 175 del D.Lgs.n.267/2000 recante **Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione** recita:

1. *Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

2. *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

3. *Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*

b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*

c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*

d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*

e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*

f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*

g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. *Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

5. *In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
 - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione
- 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregati, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
 - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
 - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
 - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
 - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Considerato che l'Ente applica i principi di cui al D.Lgs 118/2011 così come modificati dal D.Lgs. 126/2014 a far data dal 01/01/2016;

Visti:

il comma 3 dell'art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 "Composizione del risultato di amministrazione" come modificato dal D.Lgs 126/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n.50/2021 avente per oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e rispettivo Piano programma", con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano Programma 2021_2023 in attuazione del principio contabile concernente la programmazione n. 4/1 del D.Lgs. 126/2014;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Piano Programma, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Considerato che

- sono state avanzate dai responsabili dei centri di spesa alcune richieste di variazione alle previsioni di spesa e alla previsioni di entrata;
- che per quanto sopra si rende necessario provvedere ad apportare la variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 relativamente agli stanziamenti in spesa esclusivamente di parte corrente così come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione di seguito riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che per quanto sopra si rende necessario provvedere ad apportare la variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022 relativamente agli stanziamenti in spesa esclusivamente di parte capitale così come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione di seguito riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Premesso che la riforma contabile ha conservato la centralità della Salvaguardia come momento di verifica totale degli equilibri di bilancio;

che l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Direttivo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio; che tale proroga è motivata dalle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.

che con il principio contabile della programmazione – allegato 4.1 al D.Lgs.118/2011 e con il principio della competenza finanziaria potenziata – allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 si rendono necessarie, tra le altre, le verifiche:

- ❖ agli equilibri di gestione di competenza;
- ❖ agli equilibri di gestione dei residui;
- ❖ agli equilibri di gestione di cassa;
- ❖ verifica di adeguatezza fondo crediti di dubbia esigibilità;
- ❖ alla regolarizzazione pagamenti per azioni esecutive;
- ❖ all'andamento dei lavori pubblici.

Considerato che secondo i principi di cui al D.Lgs 118/2011 così come modificati dal D. Lgs. 126/2014, a far data dal 01/01/2016, si rende necessaria:

la verifica degli equilibri della gestione di competenza sia di parte corrente sia in conto capitale:

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n.50/2021 avente per oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e rispettivo Piano programma", con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano Programma 2021_2023 in attuazione del principio contabile concernente la programmazione n. 4/1 del D.Lgs. 126/2014;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Piano Programma, osservando altresì i principi contabili generali e applicati di cui il D.Lgs.118/2011;

Dato atto che

- gli importi preventivati nel bilancio di previsione 2021_2023 anno di riferimento 2021 non alterano il pareggio del bilancio e tutti gli equilibri e vincoli stabiliti per legge;
- gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione 2021_2023 anno di riferimento 2021 conseguono un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali;
- che il fondo di riserva stanziato in fase previsionale, alla data odierna non ha subito variazioni;

pertanto alla data odierna, dopo attenta ricognizione degli stanziamenti in entrate e in uscita e degli accertamenti e degli impegni, si evidenzia il rispetto alle previsioni anno 2021 del bilancio di previsione 2021_2023 e quindi gli equilibri e il pareggio di bilancio.

la verifica degli equilibri della gestione dei residui:

vista la delibera di Consiglio direttivo n.23 del 08/04/2021 avente per oggetto "Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2020 - art. 227 comma 5, lettera c, D.Lgs 267/2000" – e successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3, comma 4;

vista la delibera di Consigli Direttivo n. 31 del 22/04/2021 avente per oggetto "Esame ed approvazione Conto consuntivo anno 2020 e relazione accompagnatoria dei prospetti di riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale" è stato approvato il conto consuntivo anno 2020;

alla data odierna dopo attenta ricognizione degli accertamenti e degli impegni a residuo non si evidenziano sostanziali discostamenti dalle risultanze approvati in fase di riaccertamento dei residui anno 2020 e anni precedenti.

la verifica degli equilibri della gestione di cassa:

la verifica degli equilibri della gestione della è stata effettuata prendendo in considerazione il risultato di gestione alla data del 29/10/2021 ultima data di verifica di cassa/tesoriere che evidenzia una cassa liquida pari ad €359.341,74.

Mentre nel rispetto dell'art.162 comma 6 e dell'art.175 comma 5 bis lett. d) del TUEL il fondo cassa finale di questo primo semestre riporta un risultato di gestione pari a €198.830,69;

la verifica di adeguatezza fondo crediti di dubbia esigibilità:

alla data odierna si verifica che in fase di rendiconto anno 2020 è stato accantonato l'importo di €100.000,00 per crediti di dubbia esigibilità pari al 100% dei crediti di dubbia esigibilità;

la verifica della regolarizzazione pagamenti per azioni esecutive:

alla data odierna, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria i pagamenti per azioni esecutive sono tutti interamente imputati nell'esercizio di competenza anno 2021;

la verifica sull'andamento dei lavori pubblici:

alla data odierna l'andamento dei lavori pubblici non comportano variazioni sia in termini di bilancio sia in termini di impegni assunti.

Dato atto che

- le variazioni apportate non alterano il pareggio del bilancio e tutti gli equilibri e vincoli stabiliti per legge;
- la presente variazione è coerente con il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali;

Visto che l'Amministrazione ai sensi dell' art. 175, comma 8, D.Lgs 267 del 18.08.2000, ha effettuato la verifica generale di tutte le voci di Entrata e Uscita compreso il fondo di riserva - che resta contenuto nel

limite minimo dello 0,30% e massimo del 2% calcolato sul totale spese correnti inizialmente previste in bilancio - al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio ai sensi dell'art.166 del citato decreto;

Considerato, inoltre, che è stata condotta, ai sensi dell'art. 147- quinquies del TUEL una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale dell'attuazione della normativa finanziaria in materia di entrate, il mantenimento degli equilibri di bilancio dopo la variazione proposta con il presente atto;

Visto il parere contabile con riserva formulato dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria tenuto conto dell'incertezza dell'assegnazione e della liquidazione del contributo considerato quanto sopra menzionato;

Visto il parere favorevole con riserva del Revisore dei Conti espresso con verbale n.09 del 23/11/2021 ai sensi dell'art.239, comma1, lett.b) del T.U. n.267/2000 (*allegato 4*);

Visti:

- il D.Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 175 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D.Lgs 118/2011- coordinato con il D. Lgs 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione";
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che a seguito di tali succitate variazioni si è provveduto a:

- 1) aggiornare il Bilancio di Previsione 2021/2023 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e predisporre lo schema per il tesoriere;
- 2) aggiornare il prospetto relativo al rispetto del pareggio del bilancio 2021/2023 annualità 2021;

Ritenuto necessario approvare gli elaborati relativi alla variazione del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

si ritiene opportuno variare il bilancio di previsione 2021/2023 e di riapprovare contestualmente i seguenti allegati approvati in occasione dell'approvazione del bilancio previsionale:

- A. Bilancio di Previsione come assestato per il 2021 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;
- B. Proposta variazione di bilancio e di cassa (allegato 1);
- C. Variazione bilancio per il tesoriere (allegato 2) ;
- D. Equilibri di bilancio (allegato 3);

Previsioni anno 2022 e 2023

Nell'anno 2022 sia per la parte entrata sia per la parte uscita è stata effettuata una variazione rispetto le previsioni iniziali tenuto conto della comunicazione di assegnazione fondi per "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici" - DGR n. 1304 del 03/11/2021- per l'importo di €246.000,02.

Nell'anno 2023 sia per la parte entrata sia per la parte uscita non si sono effettuate variazioni nelle previsioni iniziali.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente **deliberazione**:

- è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 16/12/2021
- è stata comunicata: Prefettura di Ancona
- è stata trasmessa in data, prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo;

- E' divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami;
- decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento;
- a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Nella seduta del n.

li,

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini